

ATTO MODIFICATIVO DELLO STATUTO

DELLA

"FONDAZIONE ANIELLO RAUCCI"


"Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno sedici del mese di gennaio, in Casalnuovo di Napoli (NA), alla via Napoli n. 159.

16 gennaio 2008

Dinanzi a me dott. **VINCENZO PULCINI**, notaio in Napoli, con studio alla Via San Giacomo n. 30, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, senza l'assistenza dei testimoni per non averne le parti a costituirsi fatta richiesta;



si costituiscono

- **RAUCCI Aniello**, nato a Napoli l'8 febbraio 1938, ivi domiciliato alla via Giovanni Pascoli n. 10, codice fiscale RCC NLL 38B08 F839V;
- **Reverendo LOFFREDO Antonio**, nato a Napoli il 9 maggio 1959, domiciliato in Napoli alla via Salvatore Rosa n. 299, codice fiscale RVR NTN 59E09 F839V;
- **VISCOVO Michele**, nato a Santa Paolina (AV) l'1 gennaio 1944, domiciliato in Napoli alla via Vicinale Cupa San Severino n. 7/A, codice fiscale VSC MHL 44A01 I301Y e
- **Reverendo DI FRANCO Antonio**, nato a San Giorgio a Cremano

(NA) l'8 febbraio 1946, domiciliato in Casoria (NA) alla via
1° maggio n. 1, codice fiscale RVR NTN 46B08 H892V.

Io notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti,
i quali al presente atto

premettono:

- che con atto a rogito del notaio Giuseppe Rotondano del 2
febbraio 1998, registrato a Napoli il 6 febbraio 1998 al n.
2400/A il costituito sig. Raucci Aniello ha costituito, ai
sensi degli artt. 12 e seguenti del codice civile e degli
artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, la
fondazione denominata **"FONDAZIONE ANIELLO RAUCCI" "Organizza-
zione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS),"** con sede in
Napoli alla via Botteghele n. 139, con durata illimitata;
- che componenti il Consiglio di Amministrazione della fonda-
zione sono i qui costituiti sigg. Raucci Aniello, Presidente,
Reverendo Loffredo Antonio, Vice Presidente, Viscovo Michele,
consigliere e Reverendo Di Franco Antonio, consigliere;
- che si intende modificare la normativa statutaria della
detta fondazione relativa sia alla composizione del Consiglio
di Amministrazione che all'organo di controllo, modificando
conseguenzialmente gli artt. 5, 6, 7 e 12 dello statuto;

ciò premesso

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto, il costituito sig. Raucci Aniello, nella qualità di
fondatore e con il consenso e l'approvazione di tutti i com-

ponenti il Consiglio di Amministrazione della detta fondazione denominata "FONDAZIONE ANIELLO RAUCCI" "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)," modifica la normativa statutaria relativa alla composizione del Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo che nella sua redazione aggiornata è contenuta negli artt. 5, 6, 7 e 12 dello statuto della fondazione che, nella sua redazione aggiornata, è contenuto nel documento che al presente atto si allega sotto la lettera "A", previa lettura da me notaio datane ai costituiti.



Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore 16,05.

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed integrato a mano da me notaio ai sensi di legge su fogli uno per facciate tre fin qui.

Firmato: RAUCCI ANIELLO - LOFFREDO ANTONIO - VISCOVO MICHELE
- DI FRANCO ANTONIO - NOTAIO VINCENZO PULCINI

Allegato "A" all'atto raccolta n. 9955

S T A T U T O

della "FONDAZIONE ANIELLO RAUCCI"

"Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"

"ONLUS"

ART. 1) COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita, ai sensi degli artt. 12 e segg. C.C. nonché degli artt. 10 e segg. del D.lg. 4 dicembre 1997 n. 460, la Fondazione denominata

"FONDAZIONE ANIELLO RAUCCI"

"Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"

"ONLUS"

con sede in Napoli alla via Botteghelle n. 139 e con durata illimitata.

Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico dovrà essere usata la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

ART. 2) SCOPO

La Fondazione ha per scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ed, in particolare, lo svolgimento di attività nei seguenti settori: assistenza sociale e socio sanitaria alle persone bisognose, specie se in età avanzata; protezione, sotto il profilo fisico e morale, dell'infanzia abbandonata o comunque priva di assistenza; sviluppo



dell'istruzione e della cultura negli strati meno abbienti della popolazione.

Il tutto con riferimento prioritario agli abitanti nell'area coincidente con il territorio di competenza della Parrocchia Maria Santissima delle Grazie al Purgatorio con sede in Casoria (NA) alla via Nazionale delle Puglie n. 14.

Nell'ambito e nei limiti di cui sopra la Fondazione mette a disposizione i propri immobili, con le relative rendite, al fine di esercitarvi le seguenti attività di utilità sociale:

- fornire assistenza sociale, soprattutto alimentare, e socio-sanitaria nonchè soccorso morale, a coloro che ne siano privi;
- fornire assistenza nella ricerca di alloggi;
- fornire assistenza sociale finalizzata alla preservazione dell'unità dei nuclei familiari in crisi;
- fornire casa famiglia per minori abbandonati;
- svolgere corsi gratuiti di istruzione e formazione professionale.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse od accessorie per natura in quanto integrative delle stesse.

ART. 3) PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili indicati e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione

stessa nonché da tutti gli altri beni che a qualsiasi titolo pervengono all'Ente; pertanto tale patrimonio potrà essere aumentato ed alimentato con oblazioni, donazioni, lasciti, legati ed elargizioni in genere di quanti abbiano desiderio ed amore per il potenziamento della benefica istituzione.

La Fondazione provvede al conseguimento del suo scopo mediante l'utilizzazione delle rendite provenienti dai beni costituenti il suo patrimonio nonché dei contributi ed elargizioni in genere che dovessero pervenire da pubbliche istituzioni o da privati.

L'organo amministrativo provvederà al reimpiego delle rendite e dei proventi compatibilmente con le spese conseguenti al rispetto degli scopi della Fondazione.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connessa.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART.4) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO PER ESTINZIONE DELL'ENTE

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente e comunque



in ogni caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi motivo della Fondazione, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, che resta dopo esaurita la liquidazione, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 5) ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Collegio Sindacale, se nominato;
- c) l'eventuale comitato direttivo.

ART. 6) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

Sono membri del Consiglio di Amministrazione:

- 1) il fondatore o, in mancanza di questi, il più prossimo dei suoi discendenti in linea retta, ovvero, in mancanza, il più prossimo dei parenti in linea collaterale, ed in ogni caso a parità di grado il più anziano;
- 2) il Reverendo Don Antonio Loffredo e ciò anche nell'ipotesi di trasferimento ad altra Parrocchia ovvero di cessazione dal suo ufficio;
- 3) un membro designato dal Fondatore o, in sua mancanza, da colui che gli succede nella carica secondo quanto previsto al

n. 1 del presente articolo;

4) altri eventuali due membri designati dal Fondatore o, in sua mancanza, da colui che gli succede nella carica secondo quanto previsto al n. 1 del presente articolo.

Fatto salvo il disposto del successivo comma, il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il vice Presidente che durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

La carica di Presidente spetterà di diritto, vita sua natural durante, al fondatore o, in mancanza, a colui che gli succede nella carica di membro del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto al n. 1 del presente articolo sesto; parimenti la carica di vice Presidente spetterà di diritto, vita sua natural durante, al Reverendo Don Antonio Loffredo, e ciò anche nell'ipotesi di trasferimento ad altra Parrocchia ovvero di cessazione dal suo ufficio.

Sia il fondatore ovvero il suo successore che il Reverendo Don Antonio Loffredo potranno, peraltro, in ogni momento rinunciare alla carica.

Art. 7) ORGANO DI CONTROLLO - COLLEGIO SINDACALE

La fondazione può nominare il collegio sindacale o il revisore, se obbligatorio.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dal fondatore che ne sceglie il presidente.



Essi restano in carica per tre esercizi.

I sindaci sono rieleggibili.

ART. 8) COMITATO DIRETTIVO E DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere, scegliendoli tra i propri membri o tra persone estranee al Consiglio stesso, un Comitato Direttivo con funzioni esecutive degli indirizzi e dei deliberati del consiglio, salvo i diversi poteri che il Consiglio stesso può conferire con delega espressa.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, con funzioni esecutive, al quale potranno essere conferiti ulteriori poteri con delega espressa del Consiglio stesso.

L'eventuale Comitato Direttivo è composto di tre membri ed è presieduto dal Presidente del consiglio di Amministrazione ed, in sua assenza, dal componente più anziano.

ART. 9) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione senza limitazione alcuna e, quindi, per l'amministrazione del suo patrimonio e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per la ripartizione delle rendite e dei proventi annuali tra le diverse istituzioni o sezioni attraverso le quali la Fondazione perseguirà i suoi scopi.

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) la nomina di Presidente e del vice Presidente di cui al precedente articolo sesto;
- b) l'eventuale nomina del Comitato Direttivo e del Direttore Generale di cui al precedente articolo ottavo;
- c) la nomina del Segretario (che potrà essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso), la determinazione dei suoi compiti e l'eventuale suo compenso;
- d) la redazione e l'approvazione entro il mese di dicembre del conto preventivo relativo all'anno seguente ed entro il mese di febbraio del bilancio o rendiconto annuale relativo all'anno precedente, precisandosi che la redazione del bilancio o rendiconto annuale costituisce specifico obbligo del Consiglio di Amministrazione;
- e) l'esame degli affari che gli siano sottoposti dal Comitato Direttivo ed i provvedimenti da adottarsi sugli stessi.

ART. 10) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario e/o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato con qualsiasi mezzo, anche via fax, almeno otto giorni prima, con l'indicazione sommaria dell'ordine del giorno da trattare.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è



presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese, a votazione palese, col voto favorevole di almeno tre consiglieri.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio e salvo l'eventuale compenso a chi di essi sia chiamato alla carica di Segretario.

ART. 11) POTERI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente, salvo eventuali deleghe di poteri conferite dal Consiglio di Amministrazione:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e l'eventuale Comitato Direttivo e li presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengano deliberati;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ove non siano nominati il direttore Generale o il Comitato Direttivo;

- provvede ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il vice Presidente.

ART. 12) POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale vigila sul rispetto da parte del Consiglio di Amministrazione della legge, dell'atto costitutivo e dello Statuto della Fondazione, verifica la regolarità del conto preventivo e del rendiconto presentati dal Consiglio di Amministrazione entro i termini di cui al precedente art. 9) lett. d) e può prendere visione di tutti i libri della Fondazione.

ART. 13) POTERI DEL COMITATO DIRETTIVO E SUO FUNZIONAMENTO

Il Comitato Direttivo, se nominato, ha funzioni esecutive degli indirizzi e dei deliberati del Consiglio di Amministrazione salvo i diversi poteri che il Consiglio stesso può conferire con delega espressa.

Le adunanze del Comitato Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese, a votazione palese, col voto favorevole di almeno due dei suoi componenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 14) LIBRI DELLA FONDAZIONE

I libri della Fondazione sono:

- 1) il libro dei Verbali e delle Adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- 2) il libro dei Verbali e delle Adunanze del Collegio Sindacale;
- 3) il dei Verbali e delle Adunanze del Comitato Direttivo;
- 4) il libro Giornale, tenuto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2216 C.C.;
- 5) il libro degli Inventari, tenuto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2217 C.C.;
- 6) il libro dei Cespiti Ammortizzabili.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale Comitato Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico sugli appositi registri e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 15) ESERCIZIO FINANZIARIO

L'Esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 16) RINVIO

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Firmato: RAUCCI ANIELLO - LOFFREDO ANTONIO - VISCOVO MICHELE

- DI FRANCO ANTONIO - NOTAIO VINCENZO PULCINI

Io Sottoscritto dott. prof. VINCENZO PULCINI,
Notaio in Napoli, attesto che la presente copia
composta di n. ...*21*... fogli è conforme al
suo originale. Si rilascia, per gli usi consentiti
dalla legge, in Napoli, oggi *17 gennaio 2008*



[Handwritten signature]